

Lì, 14/07/2023

CIRCOLARE 826/23**OGGETTO: ALIQUOTE IVA PER I SERVIZI AGGIUNTIVI NEGLI ASILI NIDO E NELLE LUDOTECHE.**

Le prestazioni rese da brefotrofi (oggi istituti per l'assistenza all'infanzia), orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e **simili**, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e altre prestazioni accessorie, scontano il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72.

Nel concetto di **"attività simili"** rientrano anche quelle esercitate da organismi diversi da quelli espressamente citati dalla norma, purché perseguano le **medesime finalità assistenziali** nei confronti dei soggetti degni di protezione sociale.

L'Agenzia delle Entrate, più volte, ha affermato che l'esenzione da IVA prevista dal citato art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72 ha **carattere oggettivo**, nel senso che le prestazioni in esso elencate usufruiscono del regime di esenzione a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le pone in essere non rilevando, pertanto, se esso sia un Comune o una struttura privata; il requisito essenziale è che la prestazione si realizzi nell'ambito della gestione globale della struttura (ris. Agenzia delle Entrate numeri 39/2004 e 1/2002).

L'attività di ludoteca è un servizio ludico-ricreativo che non prevede l'accudimento quotidiano e continuativo dei bambini e delle bambine e viene svolta in luoghi ove si pone particolare attenzione alla dimensione **ludica**.

I S.I.S.P.I. (SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA) sono servizi integrativi agli asili nido che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e delle bambine tra i 12 mesi e i 3 anni e vanno incontro ai bisogni delle famiglie in modo flessibile; non sono previsti il servizio di mensa e di riposo.

Per comprendere se l'attività di ludoteca e S.I.S.P.I. possano beneficiare dell'esenzione IVA è necessario verificare se le prestazioni fornite siano o meno **equiparabili** a quelle degli asili. Secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 65/2017, gli asili nido accolgono bambini e bambine tra i 3 e i 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione; ne promuovono il benessere, lo sviluppo dell'identità, l'autonomia e le competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo.

Alla luce delle considerazioni suesposte, l'attività di S.I.S.P.I. e di ludoteca si differenziano da quella tipica dell'asilo nido con riguardo ai seguenti **aspetti**:

- assenza del servizio mensa;
- mancanza di uno spazio dedicato al riposo pomeridiano;
- modalità di funzionamento più flessibili.

12051 ALBA (CN)
 Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
 Tel. 0173.284824
 Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
 Via Martiri Liberazione, 46
 Tel. 0175.41253
 Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
 Via Bagni, 1/A
 Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
 Piazza Galimberti, 2
 Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
 Via Susa, 31
 Tel. 011.4340002

Per tali servizi, pertanto, è esclusa la possibilità di usufruire del regime di esenzione IVA previsto dall'art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72; è stata esclusa anche l'esenzione prevista dal n. 20 del medesimo articolo.

In linea con l'art. 132 lett. i) della Direttiva 2006/112/Ce, l'esenzione dall'imposta è prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Di conseguenza, devono sussistere, contestualmente, due **requisiti**: uno oggettivo e l'altro soggettivo.

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che i servizi educativi e formativi sono esenti dall'imposta solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione oppure da altri organismi **riconosciuti** dallo Stato membro aventi finalità simili (Corte di Giustizia Ue causa C-319/12).

I singoli Stati membri non possono, pertanto, riconoscere tout court l'esenzione per le prestazioni di servizi educativi svolte dagli enti privati, in quanto è necessario che le **finalità perseguite** dai suddetti enti siano simili a quelle perseguite dagli organismi di diritto pubblico.

In mancanza di un'esplicita indicazione, da parte dell'art. 132 della direttiva 2006/112/Ce, delle condizioni e delle **modalità** con le quali riconoscere tali finalità simili, compete agli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, fissare i principi in virtù dei quali il riconoscimento può essere accordato (Corte di Giustizia Ue causa C-612/20).

Nel nostro ordinamento, per gli organismi privati che operano nelle materie di competenza di soggetti pubblici è previsto il riconoscimento a fini fiscali, effettuato da Regioni ed Enti locali, con le modalità previste per le specifiche attività e con l'iscrizione in appositi albi o con l'accreditamento.

In aggiunta, sono esenti da IVA le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2008).

Di conseguenza, in **assenza** di iscrizione in apposito albo o dell'accreditamento da parte del soggetto competente e in mancanza di approvazione e finanziamento da parte degli enti pubblici, non può trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall'art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72.

Pertanto, i servizi di ludoteca e di S.I.S.P.I. sono imponibili con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%).

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
